

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2680

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOI, COLUMBU

Presentata l'11 maggio 1988

Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. I parlamentari del Partito sardo d'azione hanno — in tutti i loro interventi — sottolineato non solo l'esistere ma la gravità della « questione sarda » ed hanno sempre sostenuto che quella « questione » andava affrontata e risolta come tale tenendo conto, soprattutto, della specificità della sua genesi, del suo svilupparsi e del suo grado — oggi — di allarme sociale che non può lasciare indifferenti. I parlamentari sardisti non rifaranno, con questa relazione che accompagna — illustrandola — la presente proposta di legge, la storia della « questione » né quella della autonomia speciale: sono argomenti conosciuti da tutti voi, onorevoli colleghi, così come assai conosciuti sono i nodi storici che hanno soffocato e soffocano lo sviluppo

sociale ed economico della Sardegna impedendole di allinearsi con le regioni più progredite del resto del paese. Non può, però, essere trascurato di dire che qualche tentativo per rimuovere le condizioni di marginalità della Sardegna è stato fatto ma, tutto sommato, non è stato sufficiente perché, forse, il tutto — o la gran parte del tutto — non è stato capace di centrare l'obiettivo della così detta « rinascita » perché indirizzato in massima parte verso quella che viene definita « industrializzazione senza sviluppo », ma anche di questa, responsabile massimo il sistema delle Partecipazioni statali incapace di creare quell'indotto che era ed è premessa di sviluppo, non facciamo la storia né l'analisi approfondita ma va detto che la conseguenza dello snatura-

mento dei vari piani, forse per errori se non d'impostazione certo d'interpretazione, è l'alto tasso di disoccupazione e d'inoccupazione giovanile, maschile e femminile. Quel tasso, pari al 20,5 per cento, deve non solo impressionare, non poco preoccupare, non solo far riflettere ma imporre l'intervento immediato di uno Stato che si è iscritto fra i sette grandi paesi industrializzati del mondo: se così non avvenisse significherebbe tradire lo spirito e la lettera dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Quella legge, con il suo articolo 13, dispone — quindi stabilisce con perentorietà — che « lo Stato col concorso della regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola », non quindi « legge speciale » ma « piano organico »: due concetti profondamente diversi fra loro la cui diversità, però, non è mai stata interamente colta né esattamente interpretata per cui, occorre ribadire, ci si trova — in Sardegna — in un grave stato d'inferiorità rispetto al resto d'Italia nonostante si parli, insistentemente, di generale ripresa dell'economia nazionale. Ai nodi definiti storici si aggiunge, pertanto, una condizione occupativa che in Sardegna ha bisogno d'interventi d'urgenza ma « organici ». Purtroppo, è inconfutabile, non vi è mai stato un « piano » d'intervento che abbia potuto cogliere gli obiettivi prefissati senza aggredire, eliminandole, le cause che hanno determinato il sorgere di condizioni socio-economiche da sottosviluppo: così è avvenuto per la Sardegna ed ancora avviene.

Vediamole queste cause! Alcune sono comuni alle analisi che molte forze politiche sarde hanno sino ad oggi fatto e continuamente fanno, altre — invece — vengono spesso trascurate o dimenticate.

La causa prima della condizione di sottosviluppo in Sardegna è — senza dubbio — quella relativa al sistema dei trasporti sino ad oggi inadeguato, arretrato, organizzato senza tenere conto delle esigenze dell'Isola ma mirato solamente alle logiche dell'azienda concessionaria « sgra-

data » alla maggioranza dei sardi: ciò vale per il trasporto marittimo così come per quello aereo. Non migliore è la condizione del sistema ferroviario che può essere definito in tanti modi ma non certamente adeguato alle necessità dei territori della Sardegna: in ciò non secondo al sistema stradale incapace, anch'esso, di eliminare le sacche di marginalità interna; trasporto interno ed esterno tutto da riorganizzare, razionalizzandolo, sviluppare e migliorare. Eliminare quella causa prima significa — anche — introdurre nel pieno del processo di sviluppo, o reintrodurli, i territori che formano quelle che si definiscono « zone interne » ove, secondo alcuni, si andrebbero accentuando i fenomeni di malessere sociale: i presentatori di questa proposta di legge affermano che il malessere sociale è un fatto che, ormai, investe tutta la Sardegna.

Non tutti coloro che si avvicendano nell'incarico di fare la diagnosi dei mali o dei guasti in Sardegna pongono la dovuta attenzione a ciò che avviene, purtroppo, nel settore del credito ove — e chi tenta di migliorarsi nell'imprenditoria ne fa negativa esperienza — il costo del danaro non è certamente pari a quello praticato in altre regioni del Paese mentre il saggio attivo non è ugualmente pari: l'uno è più alto, l'altro è inferiore. In condizioni come quella non s'incentiva l'investimento né si invoglia il deposito.

Altro problema è la scadente presenza dello Stato per quanto attiene alle sue competenze a partire dall'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria per finire con quella degli enti locali passando, però, attraverso il settore scolastico — ivi compresa l'Università — e senza dimenticare quanto detto per il sistema delle partecipazioni statali.

2. Prima d'illustrare l'impostazione generale della presente proposta di legge, è bene ricordare che ancora oggi, e siamo nel 1988, in molti ritengono di dover tenere in considerazione quanto, nel 1972, la Commissione d'inchiesta « sui fenomeni di criminalità in Sardegna », presieduta dal senatore Medici, ebbe ad indicare per

affrontare la « questione sarda »: sono trascorsi 16 anni ed è, quindi, assai sconcertante il constatare che ancor oggi hanno validità le conclusioni di allora! I presentatori di questa proposta di legge non respingono quel giudizio di validità, osservano e fanno osservare che qualcosa non ha funzionato e che molto di quanto ipotizzato nei vari « piani » non ha saputo dare il risultato che si pensava di raggiungere: sentiamo, a questo punto, la Commissione XI del Senato della Repubblica (Lavoro e previdenza sociale) a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Sardegna svolta dal 19 al 21 ottobre 1987 con sopralluoghi nell'Isola e conclusa nelle sedute del 13 e 14 gennaio 1988 (Doc. XVII n. 1).

La Commissione permanente del Senato « ha riscontrato che i principali problemi emersi dall'indagine stessa possono individuarsi nei seguenti »:

a) vaste proporzioni della crisi dell'industrializzazione a seguito del fallimento del polo chimico, dei ritardati ammodernamenti e verticalizzazioni delle risorse minerarie con particolare riferimento a quelle carbonifere del Sulcis. L'occupazione industriale non solo non si è incrementata, ma ha lasciato un pesante strascico di personale in cassa integrazione;

b) la mancanza, allo stato attuale, di una valorizzazione completa ed integrata delle risorse locali, con particolare riferimento a quelle dei settori agricolo e pastorale, estrattivo e, soprattutto, turistico;

c) carenza, nell'Isola, di una moderna rete viaria e ferroviaria, nonché di adeguati collegamenti marittimi e delle infrastrutture, sia a servizio delle industrie, sia, soprattutto, a servizio dell'agricoltura (quali quelle destinate all'irrigazione delle acque) e del turismo;

d) blocco degli organici nelle amministrazioni degli enti locali poste, in tal modo, nell'impossibilità d'erogare i servizi che corrispondono ai nuovi bisogni

della società e mirano a consentire il decollo economico del territorio;

e) l'inadeguatezza della politica scolastica alle esigenze produttive dell'Isola;

f) scarsa applicazione delle misure legislative, nazionali e regionali, tendenti ad incentivare le nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle dei giovani, con l'utilizzo distorto dei contratti di formazione e lavoro « prevalentemente utilizzato come strumento sostitutivo delle assunzioni ordinarie »;

g) l'inesistenza, nel momento attuale, di una precisa politica industriale del comparto delle partecipazioni statali che sembra manifestare l'intenzione di abbandonare gradualmente l'Isola.

Onorevoli colleghi! I parlamentari del Partito sardo d'azione non aggiungono altro; noi facciamo anche nostra la conclusione dell'indagine della XI Commissione del Senato, così come facciamo nostra « l'esigenza di stabilire un più puntuale rapporto programmatico con la regione sarda, al fine di garantire risorse aggiuntive ed adeguate alla particolare situazione socio-economica e occupazionale dell'Isola ».

La chiusura del documento della Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato è una raccomandazione rivolta al Governo ed agli enti pubblici (ANAS, Ferrovie dello Stato, Tirrenia ecc.): al Parlamento della Repubblica va ora raccomandata la celere approvazione della presente proposta di legge per il piano organico di sviluppo socio-economico della Sardegna. Confidiamo, onorevoli colleghi, nella vostra sensibilità verso il popolo sardo che ha diritto di portarsi al livello sociale, economico e civile quale è quello delle regioni più progredite del paese: si chiede, insomma, la solidarietà dello Stato, la stessa che ha ottenuto dalla Sardegna e dal suo popolo quando a ciò sono stati chiamati.

3. La proposta di legge si compone di 33 articoli suddivisi in cinque capi. Gli articoli che comportano oneri a carico

dello Stato sono riassunti nella tabella « A » allegata alla presente relazione.

La copertura prevista a carico della legge finanziaria e del bilancio dello Stato per il triennio 1988-1990 risulta, invece, dalla tabella « B » anch'essa allegata alla presente relazione.

Dalla tabella « B » si deduce, pertanto, che nel primo triennio 1988-1990 l'onere finanziario complessivamente necessario è pari a lire 2.680 miliardi di cui 1.150 hanno imputazione specifica per l'intervento in Sardegna; sui singoli fondi speciali grava il prelievo dell'ulteriore ammontare triennale pari a lire 1.530 miliardi.

La durata dell'intervento straordinario è fissata in nove anni articolato in programmi triennali di sviluppo ed in programmi annuali d'attuazione.

La proposta di legge qui giustificata ed illustrata prevede, all'articolo 30 comma 2, che con l'esercizio 1991 il finanziamento dovrà essere indicato in legge finanziaria ed annualmente, per gli anni successivi al 1990, la dotazione delle risorse non potrà comunque essere inferiore ad un terzo delle entrate ordinarie, derivanti alla regione dal titolo terzo dello Statuto, aumentato dal tasso d'inflazione programmata e di quello d'incremento del prodotto interno lordo.

Le finalità e gli obiettivi che l'intervento straordinario si propone sono dettagliatamente elencati all'articolo 1: lo scopo è quello di realizzare pari condizione economica, sociale e civile della Sardegna con il resto dell'Italia, capace di dare luogo ad una moderna società dei sardi radicata nella specifica identità della Sardegna. La proposta, inoltre, detta norme riguardanti gli interventi per affrontare decisamente i più importanti problemi, quelle relative ai compiti dello Stato, della regione, degli enti locali; è previsto un particolare rapporto Stato-regione ed il coordinamento degli interventi.

La parte della proposta riguardante le norme generali e finanziarie prevede il meccanismo d'agevolazione fiscale mediante il riconoscimento e l'istituzione in Sardegna del territorio « franco », nonché la possibilità di delegare alla regione alcune funzioni del potere centrale.

Delle coperture finanziarie si è già detto.

Nel complesso la proposta pone l'attenzione su tutti i settori che hanno formato oggetto delle diverse indagini parlamentari, che hanno dato luogo al documento d'indirizzo deliberato dal consiglio regionale della Sardegna e su quelli che sono i nuovi problemi derivati dalle trasformazioni, nel frattempo avvenute, della società e dell'economia.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

STIMA FINANZIARIA

(in miliardi di lire)

Articoli proposta di legge	1988	1989	1990	Nel triennio
3 - comma 4	330	400	420	1.150
8 - comma 3	10	75	—	85
10 - comma 5	40	40	115	195
11 - comma 5	40	40	90	170
13 - comma 5	30	40	60	130
14 - comma 5	40	45	85	170
15 - comma 2	40	50	30	120
16 - comma 10	30	40	110	180
17 - comma 3	30	30	70	130
18 - comma 3	30	30	70	130
22 - comma 3	30	30	30	90
26 - (zona franca)	10	20	70	100
28 - comma 8	10	10	10	30
	670	850	1.160	2.680

TABELLA B.

RIDUZIONE DELLE ISCRIZIONI DI FONDO SPECIALE
DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988

(in miliardi di lire)

Fondo speciale utilizzato	1988	1989	1990	Nel triennio
Cap. 6856: « Università non statali legalmente riconosciute »	60	30	30	120
Cap. 9001: « Piano decennale grande viabilità »	30	150	280	680
Cap. 9001: « Piano finanziamento ENEA » ...	200	200	280	680
Cap. 9001: « Interventi a sostegno delle partecipazioni statali »	50	70	150	270
Cap. 9001: « Interventi a favore della regione Sardegna »	330	400	420	1.150

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

FINALITÀ GENERALI

ART. 1.

(Finalità dell'intervento e durata del piano).

1. In attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione, dispone e finanzia il piano organico straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

2. L'intervento straordinario ha come finalità:

a) l'incremento dell'occupazione, il miglioramento e la crescita economica equilibrata e diffusa per consentire il superamento del divario rispetto alle aree più sviluppate dell'Italia e la realizzazione della parificazione delle condizioni economiche, sociali e civili alle regioni d'Europa;

b) la realizzazione delle condizioni necessarie per l'inserimento omogeneo ed ordinato dell'economia sarda nel mercato unico europeo;

c) la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali della Sardegna;

d) il risanamento idrogeologico, risanamento e valorizzazione forestale, l'infrastrutturazione;

e) la valorizzazione delle risorse umane, culturali, linguistiche e materiali della Sardegna;

f) la ricerca e l'innovazione tecnologica, l'ampliamento, la diversificazione e l'ammodernamento della base materiale di produzione;

g) il miglioramento dei servizi, delle strutture scolastiche anche di ordine universitario e gli interventi d'adeguamento della pubblica amministrazione alla istanza sociale.

3. Il piano organico straordinario di sviluppo ha la durata di nove anni e si articola in programmi triennali ed in programmi annuali d'attuazione.

ART. 2.

(Programmazione degli interventi).

1. Il piano straordinario, articolato secondo il disposto dell'articolo 1, comma 3, deve, per ogni triennio, prevedere in particolare:

a) gli interventi da attuare per realizzare l'equilibrio territoriale delle zone economicamente più svantaggiate della Sardegna;

b) gli interventi per la dotazione e riqualificazione dei servizi sociali nelle aree metropolitane.

ART. 3.

(Coordinamento degli interventi).

1. Per il raggiungimento effettivo delle finalità degli obiettivi del piano, gli interventi e le risorse dello Stato, della CEE e degli enti locali devono fra loro essere coordinati.

2. Il piano è riferimento vincolante per i programmi dei Ministeri, degli enti economici e delle aziende autonome dello Stato.

3. Le eventuali modifiche del piano, anche in conseguenza di provvedimenti amministrativi, possono attuarsi solo nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 47, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

4. Per il finanziamento del primo programma triennale è autorizzata la spesa di lire 1.150 miliardi per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990.

ART. 4.

(Direttive dei Ministri).

1. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, i Ministri impartiscono direttive ai rispettivi Ministeri, alle aziende autonome ed agli enti economici su cui esercitano la vigilanza, per la formulazione dei programmi.

2. I programmi di cui al comma 1, di intervento ordinario nella regione sarda, devono essere trasmessi alla Regione autonoma della Sardegna entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 5.

(Predisposizione, approvazione, attuazione dei programmi).

1. La regione, in base a proprie norme, con il concorso degli enti locali e la partecipazione delle forze sociali, predispose i programmi triennali, i programmi annuali d'intervento, le integrazioni e gli eventuali aggiornamenti.

2. A tal fine le amministrazioni statali inviano annualmente alla regione i propri programmi entro i termini stabiliti dall'articolo 4 e comunque entro i termini utili per la trasmissione al Ministero del tesoro delle proposte per la formulazione della legge finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. I programmi specificano gli investimenti che interessano la Sardegna e si accompagnano ad una relazione sullo stato d'attuazione dei programmi degli anni precedenti e l'indicazione di quelli per la pubblica amministrazione.

3. La regione trasmette i programmi ed i relativi aggiornamenti al comitato tecnico Stato-regione, che formula le osservazioni entro i successivi trenta giorni.

4. Il consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'esame del comitato tecnico Stato-regione, approva i programmi ed i relativi aggiornamenti trasmettendoli al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

5. Le parti dei programmi e gli aggiornamenti relativi alle risorse regionali, a quelle derivanti dai trasferimenti diretti al bilancio regionale, compresi quelli relativi alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché quelle relative a trasferimenti dallo Stato alla regione, limitatamente agli esercizi per i quali gli stanziamenti non siano modificabili con successive leggi finanziarie dello Stato, diventano operative dopo l'approvazione del consiglio regionale nella forma di legge regionale secondo le procedure della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e sue modificazioni.

6. Il CIPE, con la partecipazione del presidente della regione sarda che diviene componente effettivo del Comitato medesimo, approva i programmi triennali di sviluppo e quelli annuali attuativi che sono allegati alla relazione economica previsionale a norma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

7. I programmi triennali di sviluppo e quelli annuali d'attuazione sono di norma attuati dalla regione.

ART. 6.

(Comitato tecnico Stato-regione).

1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito il Comitato tecnico Stato-regione per il piano di sviluppo socio-economico della Sardegna, composto da quattro rappresentanti del Governo e quattro della regione, presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal presidente della regione sarda.

2. Il Comitato tecnico ha il compito di predisporre le direttive annuali e pluriennali per la formazione, l'attuazione ed il coordinamento del piano organico e dei programmi di sviluppo economico e sociale della Sardegna e sottoporle all'approvazione del CIPE.

3. Il Comitato tecnico si avvale di un apparato paritetico costituito da esperti provenienti dall'amministrazione statale e regionale.

4. Il Comitato tecnico ha altresì il compito di rendere operativo il coordinamento di cui all'articolo 3.

5. A tal fine, in caso di accertamento di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, il Comitato propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'adozione di misure integrative o sostitutive che vanno decise dal Consiglio dei ministri sentito il presidente della regione.

6. Il presidente della regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su deliberazione dello stesso Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, può essere nominato commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi previsti dai programmi costituenti il piano organico di sviluppo di cui alla presente legge.

7. Con la stessa procedura di cui al comma 6, il presidente della regione è comunque nominato commissario straordinario del Governo per lo svolgimento degli adempimenti inosservati o ritardati dalle amministrazioni pubbliche interessate previo l'accertamento stabilito dal comma 5.

ART. 7.

(Efficacia del piano).

1. Il piano organico straordinario di sviluppo ed i suoi aggiornamenti, approvati con le modalità previste dalla presente legge, costituiscono atti vincolanti della programmazione nazionale.

2. Le modifiche del piano, derivanti da provvedimenti legislativi e da atti amministrativi, devono essere deliberate dal consiglio regionale della Sardegna su proposta della giunta regionale.

CAPO II.

COMPITI DELLO STATO

ART. 8.

(Pubblica amministrazione).

1. Il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con i Ministri interessati, sentita

la regione sarda, predispone un programma straordinario per l'ammodernamento della pubblica amministrazione in Sardegna con particolare riguardo per l'amministrazione giudiziaria e per quella relativa alla pubblica istruzione per la scuola dell'obbligo e per la scuola media superiore.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma deve essere presentato al Comitato Stato-regione per gli adempimenti conseguenti.

3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 85 miliardi nel biennio 1988-1989.

ART. 9.

(Sistema dei trasporti).

1. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con la regione sarda e con i Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici predispone, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale straordinario e aggiuntivo agli interventi ordinari per l'ammodernamento del sistema portuale, aeroportuale, ferroviario e stradale della Sardegna per realizzare la continuità territoriale con il resto d'Italia.

2. Nel programma di cui al comma 1 devono essere contenute tutte le specificazioni operative dei programmi ordinari e straordinari dell'Ente ferrovie dello Stato, dell'ANAS, delle gestioni ferroviarie in concessione, delle società a partecipazione statale concessionarie dei trasporti marittimi ed aerei da e per la Sardegna.

3. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a finanziare con assoluta priorità, nel periodo 1988-1992, tutti gli interventi previsti, a favore della regione sarda, nel piano nazionale della viabilità.

4. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a realizzare, con assoluta priorità nella regione sarda, gli interventi previsti dai programmi approvati e finanziati ai sensi della legislazione vigente.

5. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare, con priorità, il rinnova-

mento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo delle gestioni governative, dando la precedenza alle opere interessanti i collegamenti delle zone interne.

6. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 sono realizzati di norma in conformità delle indicazioni contenute nel piano generale dei trasporti.

ART. 10.

(Società per la gestione dei porti).

1. Per l'esercizio, la gestione e la promozione delle attività dei porti di Cagliari, di Porto Vesme, di Sant'Antioco, di Oristano, di Porto Torres, di Olbia, di Arbatax, sono costituite, entro 100 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, società per azioni con la partecipazione dei seguenti soggetti:

a) regione sarda, comuni interessati, provincia, camera di commercio e consorzi per lo sviluppo industriale;

b) enti a partecipazione statale e soggetti pubblici e privati a prevalente capitale pubblico.

2. Le società di cui al comma 1 possono anche eseguire, in regime di concessione, tutti i lavori di completamento, ampliamento e ammodernamento dei porti stessi.

3. Le aziende dei mezzi meccanici eventualmente costituite ed operanti nei porti di cui al comma 1, sono soppresse; il patrimonio ed il personale sono trasferiti alle società costituite ai sensi del comma 1.

4. L'esercizio delle attività dei predetti porti è regolato da apposita convenzione da stipularsi con il Ministro della marina mercantile, coordinata con i traffici stradali, ferroviari ed aeroportuali.

5. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 195 miliardi nel triennio 1988-1990 di cui lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per

consentire ai soggetti indicati alla lettera a) del comma 1 di partecipare alla costituzione delle società per azioni.

ART. 11.

(Imprese a partecipazione statale).

1. Il Ministero delle partecipazioni statali predispone e attua in Sardegna un programma straordinario di investimenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali finalizzandolo come segue:

a) allo sviluppo del settore minero-metallurgico, di quello energetico, del settore delle fibre e della chimica fine;

b) allo sviluppo delle attività manifatturiere anche ad integrazione delle attività di produzione dell'alluminio primario;

c) allo sviluppo delle grandi infrastrutture di base ed a quello dei servizi e dei settori manifatturieri strategici.

2. Il programma straordinario di cui al comma 1 si attua per il settore indicato alla lettera a) del comma 1 attraverso l'ENI, per quello indicato alla lettera b) attraverso l'EFIM, per quello indicato alla lettera c) attraverso l'IRI.

3. L'ENI, l'EFIM e l'IRI sono altresì autorizzati a predisporre piani organici per lo sviluppo turistico, con relative attrezzature anche ricettive e per la valorizzazione produttiva delle acque interne, dei laghi salsi, delle lagune e dei siti marini adatti alla itticoltura.

4. La progettazione delle opere di cui al comma 3 deve essere realizzata d'intesa con la regione Sardegna e l'esecuzione delle opere stesse deve essere realizzata in regime di concessione dalla regione Sardegna.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 170 miliardi nel triennio 1988-1990 conferendo i fondi a quelli di dotazione dell'ENI per 80 miliardi, dell'EFIM per 30 miliardi, dell'IRI per 20 miliardi.

ART. 12.

(Conferenza sui programmi delle partecipazioni statali).

1. Entro il 30 maggio di ciascun anno, anche ai fini della predisposizione degli eventuali aggiornamenti o dell'integrazione dei programmi ordinari e straordinari nonché della verifica della loro attuazione, il Ministro delle partecipazioni statali d'intesa con il presidente della regione Sardegna promuove una conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione, degli enti di gestione, delle organizzazioni sindacali e di quelle economiche.

2. La conferenza discute sulla base di una relazione del Ministro delle partecipazioni statali e della giunta regionale.

ART. 13.

(Consorzio per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica in Sardegna).

1. È costituito un consorzio obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella regione Sardegna. La scelta del sito dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti e decentramenti vengono definiti nello statuto del consorzio. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di intesa con la regione Sardegna che può essere a ciò delegata.

2. Il consorzio è costituito fra le università della Sardegna, la regione sarda, il CNR, l'ENI, l'IRI, l'EFIM e l'ENEA. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti pubblici e privati che si impegnino a partecipare anche erogando contributi secondo le norme che saranno fissate nello statuto.

3. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo, nel territorio della regione Sardegna, di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio.

4. Il consorzio garantisce il trasferimento dei risultati alle imprese anche mediante la qualificazione professionale.

5. Per il perseguimento dello scopo istituzionale, è attribuito al consorzio un fondo di dotazione, di cui è autorizzata la spesa, di lire 130 miliardi per il triennio 1988-1990.

ART. 14.

(Sviluppo delle università).

1. A decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge è istituita in Sardegna, con sede in Nuoro, l'università degli studi del Mediterraneo.

2. L'università del Mediterraneo comprende le seguenti facoltà ed i corsi di laurea per ciascuna indicati:

a) scienza dell'ambiente e agricoltura mediterranea, con i corsi di laurea in:

1) ecologia;

2) biotecnologia;

3) scienza delle attività motorie;

4) conservazione beni culturali, artistici ed archeologici;

5) difesa del suolo e pianificazione territoriale;

6) scienza della preparazione, commercializzazione e industrializzazione dei prodotti agro-alimentari;

b) scienza dell'informazione, con i corsi di laurea in:

1) informatica;

2) statistica;
3) giornalismo;
4) interpreti;
5) traduttori;
6) disciplina arti, musica e spettacolo;

c) ingegneria con i corsi di laurea in:

1) logica matematica;
2) ingegneria robotica;
3) ingegneria aerospaziale;
4) ingegneria delle tecnologie industriali.

3. Le facoltà ed i corsi di laurea di cui al comma 2 sono organizzati in dipartimenti così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, agli articoli 83, 84, 85, 86, 87 ai fini delle sperimentazioni organizzative, didattiche e scientifiche.

2. Al fine di consentire l'avvio programmato delle attività didattiche e scientifiche, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà, determina il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea disciplinando le modalità di selezione degli aspiranti.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 170 miliardi nel triennio 1988-1990.

ART. 15.

(Strutture scolastiche).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con la regione sarda, presenta un programma triennale straordinario di adeguamento, ammodernamento, istituzioni *ex novo* e ristrutturazione organica delle strutture scolastiche in Sardegna relative agli istituti di scuola media inferiore e superiore nei diversi comuni della Sardegna.

2. Per l'attuazione del programma di interventi, approvato dal CIPE, di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi nel triennio 1988-1990.

ART. 16.

(Interventi per l'occupazione).

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle nuove iniziative produttive ubicate nella regione compatibili con l'ambiente e previste nel programma triennale di cui all'articolo 1 della presente legge. Tali nuove iniziative devono in particolare riguardare i settori manifatturieri, estrattivi, forestali, della ricerca scientifica applicata, dell'informatica, delle telecomunicazioni, quello delle biotecnologie nei comparti agro-alimentari e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici. Esse riguardano altresì allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, le imprese che realizzano centri commerciali per stoccaggio, conservazione, preparazione e confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione di esercizi di vendita diretta al pubblico, e riguardano comunque tutte le attività produttive ammissibili alle agevolazioni finanziarie della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle iniziative sostitutive realizzate per attuare il reimpiego di personale di stabilimenti inattivi, nonché alle iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti industriali, nei settori indicati nel comma 1, già esistenti nella regione.

3. Ai fini della determinazione del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 69 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 213, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, relati-

vamente alle iniziative la cui domanda sia presentata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli scaglioni d'investimento sono così modificati:

a) fino a 30 miliardi: 80 per cento delle spese per investimenti comprese le scorte nel limite del 50 per cento degli investimenti;

b) per la quota eccedente i 30 miliardi: 20 per cento.

4. Il contributo di cui al comma 3 è cumulabile con il finanziamento agevolato di cui all'articolo 63 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fino al limite dell'80 per cento delle spese per investimento. Il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati è fissato nella misura del 35 per cento del tasso di riferimento.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre norme nazionali, regionali e comunitarie, nel limite massimo del 70 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese oltre a quelle previste dal comma 6 dell'articolo 9 della citata legge n. 64 del 1986 anche quelle relative all'acquisto di servizi informatici, telematici e di programmi per l'elaborazione elettronica di dati, purché adeguate e connesse a cicli produttivi.

7. Per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di incentivi finanziari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, alla legge n. 64 del 1986 ivi compresa l'anticipazione del 50 per cento del contributo prevista dal comma 12 dell'articolo 9 della stessa legge n. 64 del 1986.

8. Le domande di concessione dei benefici previsti dal presente articolo debbono essere corredate da una relazione sulla compatibilità ambientale.

9. Per favorire l'occupazione giovanile, alle imprese che erogano servizi alla produzione, alle imprese artigiane, alle imprese operanti nel settore turistico ricettivo, alle cooperative fra agricoltori e fra artigiani, che si impegnano alla formazione e qualificazione professionale dei giovani assunti, in aggiunta agli organici dell'azienda esistenti alla data del 31 dicembre 1987 con contratti di formazione lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che abbiano durata triennale, è corrisposto un contributo pari al 100 per cento degli oneri effettivamente sostenuti.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi nel triennio 1988-1990.

ART. 17.

(Interventi per l'occupazione nel settore della pubblica amministrazione).

1. In deroga alle disposizioni di legge vigenti, le pubbliche amministrazioni, comprese anche quelle ad ordinamento autonomo, gli enti locali, gli enti pubblici operanti in Sardegna, nonché gli enti economici pubblici, possono assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata triennale e comunque fino a quando non saranno espletate le previste modalità di assunzione, il personale necessario alla copertura dell'intero organico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono fatte sulla base di selezione pubblica a livello comunale per quanto attiene agli organici dei comuni. Per tutti gli altri soggetti previsti dal comma 1 è resa obbligatoria la selezione a livello provinciale il cui bando deve essere divulgato, ai massimi livelli informativi, per non meno di 30 giorni a far data da quella di assunzione della deliberazione degli organi a ciò preposti ed a ciò obbligati.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 130 miliardi nel triennio 1988-1990.

ART. 18.

(Agevolazioni per le attività economiche in altri settori produttivi).

1. Al fine di favorire l'ammodernamento e lo sviluppo in altri settori produttivi, il piano triennale di cui all'articolo 1 della presente legge deve prevedere l'effettuazione dei seguenti interventi nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e delle compatibilità ambientali:

a) contributi integrativi a quelli previsti da leggi regionali nei settori dell'agricoltura per l'ammodernamento e lo sviluppo delle zone irrigue, dell'agriturismo e dell'acquacoltura, alla valorizzazione delle risorse termali;

b) realizzare il potenziamento delle strutture turistiche e sportive, del patrimonio culturale, di proprietà degli enti locali e dei privati, sottoposto al vincolo della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione dei predetti interventi la regione sarda definisce, con legge regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi di cui al comma 3 e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dei contributi. L'importo dei contributi in conto capitale, a valere sugli stanziamenti del comma 3, non può superare complessivamente, tenendo presenti quelli eventuali di altre norme nazionali, regionali o comunitarie:

a) l'ottanta per cento degli investimenti ammissibili per l'agricoltura, l'acquacoltura, l'idrotermalismo, il turismo e l'agriturismo;

b) il novanta per cento per la cultura e lo sport.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 130 miliardi nel triennio 1988-1990.

CAPO III.

INTERVENTI E COMPITI DELLA REGIONE SARDA

ART. 19.

(Attuazione degli interventi).

1. La regione attua gli interventi del programma triennale e dei programmi annuali, salvo quelli che dalla presente legge sono espressamente attribuiti alle amministrazioni centrali dello Stato ed agli enti locali.

2. La regione sarda formula ed attua i programmi mediante il metodo della consultazione e partecipazione degli enti locali, organizzazioni sindacali, organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi.

3. L'attuazione del programma può avvenire anche mediante delega agli enti locali ed agli altri soggetti di programma tramite la concessione o la convenzione.

4. Su tutti i programmi ministeriali di cui al capo II, la regione esprime il parere prima della deliberazione del Consiglio dei ministri. Qualora si verificasse contrasto fra la regione e gli atti di Governo, può essere richiesto il pronunciamento, con propria risoluzione, della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione. Nelle more della deliberazione della Commissione predetta è sospesa l'efficacia degli atti di Governo secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

ART. 20.

(Politiche comunitarie).

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 52 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la regione sarda deve essere posta nella condizione di poter partecipare alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e deve essere sentita:

a) sugli orientamenti che il Governo si propone di assumere in seno alla Comunità europea, nelle proposte di regolamenti, direttive e decisioni che attengano alle materie contemplate dagli articoli 3, 4, 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

b) sui disegni di legge per l'attuazione di direttive comunitarie che interessino materia dei predetti articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

c) sui programmi che il Governo intende proporre alla Comunità europea e che siano d'interesse specifico della Sardegna;

d) sull'adeguamento delle leggi nazionali ai fini della realizzazione del mercato unico europeo.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, tutti gli atti di governo, ivi compresi i disegni di legge, sono trasmessi alla regione Sardegna chiamandola a partecipare alla concertazione fra i ministri proponenti.

ART. 21.

(Energia).

1. La regione Sardegna predispone il progetto energetico regionale. Esso costituisce parte integrante del progetto nazionale.

2. Il progetto dispone gli interventi necessari ad assicurare le coperture del fabbisogno energetico dell'isola.

3. Il progetto comprende gli interventi necessari per la realizzazione della rete di distribuzione del metano o del gas di sintesi del carbone Sulcis.

4. Il progetto determina le agevolazioni tariffarie a favore delle attività produttive.

ART. 22.

(Società per la promozione e lo sviluppo industriale ed imprenditoriale).

1. L'ENI, L'IRI, l'EFIM e la SFIRS o altra società finanziaria a partecipazione regionale, costituiscono, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori degli ambiti statutarî di attività, una società per azioni, avente sede legale in Cagliari, con le seguenti finalità:

a) promozione e sviluppo industriale nei territori della regione Sardegna;

b) elaborazione di studi diretti ad individuare, a promuovere e progettare nuove iniziative imprenditoriali in Sardegna nei comparti di beni e servizi;

c) costituzione ed eventualmente gestione di centri tecnologici da inserire nelle aree industriali esistenti o da attrezzare;

d) prestazione di assistenza tecnica ad imprenditori pubblici e privati;

e) assunzione di partecipazioni al capitale di rischio di società industriali localizzate in Sardegna;

f) partecipazione al capitale sociale delle nuove imprese in quota minoritaria e riscattabile dagli altri soci;

g) finanziamento o prefinanziamento delle nuove iniziative e assistenza all'avvio dell'impresa.

2. La partecipazione dell'ENI, dell'IRI, dell'EFIM e della SFIRS nella società istituita ai sensi del comma 1, è paritaria.

3. Nel primo triennio di attuazione della presente legge alla predetta società, tramite conferimento agli enti partecipanti, sono destinati 90 miliardi di lire in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 a valere sulle disponibilità della presente legge.

CAPO IV.

INTERVENTI E COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

ART. 23.

(Ente intermedio e suoi compiti).

1. Alle province è attribuito il ruolo di ente locale intermedio fra regione e comuni.

2. La regione sarda, con propria legge, definisce, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le deleghe di funzioni e compiti dell'ente intermedio di cui al precedente comma 1, oltreché alle province esistenti ed a quelle nuove istituite ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, anche a circoscrizioni provinciali economicamente omogenee definite ai sensi dell'articolo 129, secondo comma, della Costituzione.

3. All'ente locale intermedio sono attribuiti anche i seguenti compiti di programmazione:

- a) destinazione d'uso del territorio;
- b) localizzazione di massima delle principali infrastrutture e delle vie di comunicazione di rilevanza provinciale, interprovinciale ed intercomunale;
- c) localizzazione delle attività produttive nei diversi settori economici;
- d) localizzazione e dimensionamento dei principali servizi sociali ivi compresi quelli sanitari;
- e) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, del patrimonio culturale, difesa del territorio e dell'ambiente, protezione civile.

4. L'ente locale intermedio, sentiti i comuni interessati, realizza opere ed interventi previsti dai programmi statali e regionali di livello intercomunale o provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, tutela idrogeologica e valorizzazione forestale;

b) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi e delle acque, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delle emissioni atmosferiche e sonore;

c) promozione delle attività culturali, sociali e sportive.

5. La legge di delega di cui al comma 2, oltre a funzioni e compiti, deve definire l'entità delle risorse da trasferire all'ente intermedio.

6. La legge regionale, nella definizione delle circoscrizioni omogenee, di cui al secondo comma dell'articolo 129 della Costituzione, deve tenere conto della peculiarità delle aree metropolitane.

ART. 24.

(Risanamento dei bilanci degli enti locali).

1. I comuni e le province della Sardegna possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per l'assestamento finanziario anche in deroga ai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di finanza locale.

2. L'accesso ai mutui di cui al comma 1 è consentito solo ai comuni ed alle province che si trovino in condizioni di disavanzo economico-finanziario tale da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari ed indispensabili.

3. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è posto a totale carico dello Stato.

CAPO V.

NORME PROCEDURALI,
GENERALI E FINANZIARIE

ART. 25.

(Snellimento delle procedure).

1. Per tutte le opere e gli interventi previsti dalla presente legge, in ordine alle domande che comportino il rilascio di concessioni in materia urbanistica, valgono le seguenti norme: qualora, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non siano state comunicate le determinazioni dell'amministrazione comunale, l'organo regionale di controllo provvede alla nomina di apposito commissario che si pronunzia, al riguardo, entro i successivi 15 giorni. La nomina del commissario deve avvenire entro i 15 giorni successivi all'istanza presentata all'organo regionale di controllo.

2. Per l'esecuzione delle opere pubbliche previste dai programmi di cui alla presente legge si applicano le norme della legge 17 febbraio 1987, n. 80, con la riduzione, per il primo programma triennale, del limite previsto dall'articolo 1, comma 2, della predetta legge a lire 10 miliardi.

3. La presidenza della giunta regionale istituisce presso di sé un comitato pareri nel quale tutti gli uffici statali e regionali che hanno il carico di esprimere pareri su interventi e progetti previsti dai programmi di cui alla presente legge debbono rendere il dovuto parere. La riunione del comitato pareri è indetta dal presidente della regione e deve svolgersi entro i successivi 30 giorni. Alle amministrazioni, enti od uffici che debbono rilasciare i pareri di cui al presente comma è inviata copia della relazione e degli allegati di progetto necessari per l'esame, almeno 30 giorni prima della conferenza del comitato.

4. La mancata espressione del parere o la mancata partecipazione alla conferenza del comitato pareri, regolarmente convocato, costituisce omissione di atti

d'ufficio da parte del funzionario istituzionalmente preposto all'espressione del parere.

ART. 26.

(Agevolazioni fiscali).

1. L'intero territorio della Sardegna è costituito in zona franca.

2. La regione sarda, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone la regolamentazione della zona franca attenendosi ai seguenti principi:

a) favorire gli investimenti nel territorio della Sardegna attraverso la detasazione degli utili reinvestiti;

b) favorire le trasformazioni delle materie prime e dei semilavorati in regime di totale esenzione fiscale se destinati ai mercati esterni alla Comunità europea;

c) favorire le produzioni, soprattutto manifatturiere, destinate ai mercati esteri attraverso la riduzione totale dell'imposta di fabbricazione mentre quelle destinate al mercato interno vanno favorite con la riduzione parziale della predetta imposta;

d) favorire l'uso del sistema portuale sardo nei traffici internazionali attraverso le necessarie esenzioni fiscali e doganali.

3. Qualora la regione sarda non proponesse la regolamentazione entro i termini di cui al comma 2, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro i tre mesi successivi, un decreto avente forza di legge attenendosi ai principi di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione dell'intervento di cui al presente articolo, il totale della minore entrata autorizzata è pari a lire 100 miliardi nel triennio 1988-1990.

ART. 27.

(Finanziamenti da leggi statali di settore).

1. Ai fini del perseguimento in forma organica degli obiettivi di sviluppo di cui

alla presente legge, tutte le somme destinate alla regione sarda nei settori di competenza regionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono assegnate dallo Stato senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in forza di delega di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 della predetta legge costituzionale n. 3 del 1948.

2. Gli interventi finanziari della presente legge hanno il carattere dell'aggiuntività e straordinarietà. La garanzia del carattere particolare degli interventi finanziari è data dalla:

a) specifica previsione del piano;

b) quantificazione di tutti i finanziamenti ordinari previsti dalla legislazione nazionale di settore a favore della regione Sardegna mediante l'adozione di indici diversi dal riferimento alla spesa storica.

3. La determinazione degli indici di cui al comma 2, lettera b), avviene sulla base d'indicazioni della regione sarda che vengono comunicate al Comitato tecnico Stato-regione, di cui all'articolo 6, che ne verifica la congruità. L'eventuale mancata intesa fra regione e Comitato rimetterà la questione al Consiglio dei ministri che delibererà la propria decisione dopo aver sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ART. 28.

(Finanziamenti agevolati per il recupero dei centri storici).

1. Un consorzio tra istituti di credito operanti in Sardegna, promosso dal Ministero del tesoro entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere un prestito estero fino al controvalore massimo di lire 500 miliardi in quote annuali di 100 miliardi a decorrere dal 1988.

2. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data del paga-

mento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutuata.

3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, su domanda del consorzio, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la regione Sardegna.

4. L'Ufficio italiano dei cambi acquisisce la valuta mutuata all'estero e provvede alla conversione in lire, su richiesta del consorzio, da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

5. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che il predetto ufficio dei cambi ed il consorzio comunicano al Ministero del tesoro telegraficamente, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

6. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

7. Il consorzio di cui al comma 1 utilizza i fondi stessi per finanziare in Sardegna, tramite gli sportelli bancari operanti nella regione, attività edilizie dirette al recupero dei centri storici, al consolidamento di strutture ed a quanto altro occorre per recuperare all'uso abitativo, all'uso pubblico e privato le strutture esistenti all'interno dei centri storici, con programma predisposto dalla regione sarda.

8. I finanziamenti sono concessi a mezzo di mutui, rimborsabili in dieci anni, in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento che complessivamente non potrà superare la spesa di lire 100 milioni. I mutui medesimi sono agevolati dalla regione Sardegna con un contributo del 60 per cento sull'ammontare degli interessi. A tal fine è concesso alla regione stessa un contributo straordinario decennale di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1988 al 1995.

9. Le banche interessate si assumono il rischio del buon fine delle singole operazioni e possono pretendere solo il rim-

borso dei costi, rinunciando a qualsiasi tipo di profitto. L'entità dei costi deve avere lo stesso valore per tutti gli istituti ed è controllata dal Ministero del tesoro.

ART. 29.

(Credito).

1. Nei consigli di amministrazione degli istituti di credito operanti esclusivamente o prevalentemente in Sardegna la maggioranza dei consiglieri è nominata su proposta del presidente della regione autonoma della Sardegna, previa designazione, con voto limitato, da parte del consiglio regionale della Sardegna.

ART. 30.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si fa fronte nel modo seguente:

a) per gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4, pari a lire 330 miliardi per l'anno 1988, lire 400 miliardi per l'anno 1989 e lire 420 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Sardegna »;

b) all'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, stimato in lire 340 miliardi per l'anno 1988, lire 450 miliardi per l'anno 1989 e lire 740 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 del bilancio dello Stato, all'uopo utilizzando gli accantonamenti risultanti dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. A partire dall'esercizio 1991 il finanziamento andrà indicato in legge finanziaria. Per ciascuno degli anni successivi al 1990 il finanziamento per l'attuazione della presente legge non potrà comunque essere inferiore ad un terzo delle

entrate ordinarie della regione, derivanti dal titolo III dello statuto speciale, aumentato del tasso d'inflazione programmata e di quello d'incremento del prodotto interno lordo.

ART. 31.

(Rinvio legislativo).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e nel caso siano previste norme più favorevoli per gli interventi finanziati con le disponibilità di cui alla presente legge, si applicano le norme relative all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Sono altresì applicabili le norme statali e regionali vigenti e quelle di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché quelle relative alla regolamentazione del mercato del lavoro.

ART. 32.

(Attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64).

1. Al fine di realizzare un più ampio coordinamento degli interventi, così come previsto dall'articolo 3 della presente legge, nei programmi triennali ed annuali di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, può prevedersi che l'attuazione degli interventi che riguardano il territorio della Sardegna sia delegata alla regione autonoma della Sardegna.

2. La delega di cui al comma 1 deve prevedere apposita convenzione che, fissando tempi e modalità d'attuazione, trasferisca alla regione Sardegna i fondi stanziati per gli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1.

ART. 33.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A
(Articolo 30).

(in miliardi di lire)

Fondo speciale utilizzato	1988	1989	1990	Nel triennio
Cap. 6856: « Università non statali legalmente riconosciute »	60	30	30	120
Cap. 9001: « Piano decennale grande viabilità »	30	150	280	460
Cap. 9001: « Piano finanziamento ENEA » ...	200	200	280	680
Cap. 9001: « Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali »	50	70	150	270